



Comune di Terme Vigliatore

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.85 DEL 28/06/2024

OGGETTO:

Comune di Furnari c/ Comune di Terme Vigliatore – Opposizione Ingiunzione di pagamento n.03/2016 ai sensi art. 2 R.D. n. 639/2010 notificato in data 07/09/2016 Tribunale di Barcellona P.G. R.G. 1886/2016 – Accettazione proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore.

PREMESSO CHE:

- con “Ingiunzione di pagamento n. 03/2016”, emessa ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/2010 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.L. 248/2007, notificata in data 07/09/2016, in atti prot. 12968 del 07/09/2016, il Comune di Furnari, ai sensi della normativa sopra indicata, ha ingiunto a questo Ente di pagare entro 30 giorni la complessiva somma di € 281.248,91, a titolo di spese di riparto servizio depurazione anno 2015 ed antecedenti, fornito alle frazioni "Acquitta" e "Vigliatore";
- dagli allegati notificati unitamente alla detta “Ingiunzione”, ed in particolare dalla nota Comune di Furnari, Area Economico-Finanziaria, prot. 1915 del 23/02/2016, si è dedotto che la quota di riparto ingiunta veniva calcolata in ragione della popolazione che fruisce del servizio rispettivamente residente nei due Comuni al 31/12/2015, ossia n. 3784 abitanti nel Comune di Furnari, e n. 1658, complessivamente nelle frazioni di Vigliatore ed Acquitta;
- il Comune di Furnari non aveva considerato le fluttuazioni periodiche ed estive, stagione nella quale l'Ente limitrofo raggiunge una popolazione di circa 20mila abitanti, come risulta dal “Rapporto sui sistemi depurativi a servizio delle reti fognanti dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Messina” redatto dalla Provincia di Messina, dipartimento Politiche Energetiche e tutela dell'Ambiente, e come eccepito da questo Ente con nota racc. a/r prot. in uscita n. 6320 del 12/04/2011;
- per quanto sopra esposto con determinazione sindacale n°40 del 4/10/2016 è stato conferito incarico legale all'avv. Giacinta Orazio al fine di proporre opposizione dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. avverso l'atto di Ingiunzione di pagamento in questione

DATO ATTO:

che con nota datata 5/05/2024, in atti prot. n° 3787 di pari data il suddetto legale ha comunicato che nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, incardinato al Tribunale di Barcellona ed iscritto al n. R.G. 1886/2016, il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta assunta in data 12/12/2023, in forza degli elementi probatori già emersi nel corso dell'istruttoria con Ordinanza del 04/03/2024 ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. " *ritenuto che alla luce delle superiori considerazioni, attesa la necessità di svolgere*

accertamenti anche istruttori dai quali discenderebbe un notevole dispendio di risorse, sia in termini di costi , sia in termini di attività processuale, e delle posizioni espresse dalle parti, appare opportuno formulare alle stesse una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., avendo riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e dell'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione, rammentando fin da ora alle parti le conseguenze previste dagli artt. 91 c. 1 e 96 comma 3 c.p.c. a seguito del rifiuto della proposta conciliativa senza giustificato motivo, a prescindere della eventuale soccombenza "

che nella suddetta Ordinanza il Giudice istruttore ha formulato alle parti la proposta conciliativa nei termini seguenti:

- *"il pagamento da parte del Comune di Terme Vigliatore in favore del Comune di Furnari della somma complessiva pari ad €175.000,00, a tacitazione di ogni pretesa da parte dell'opposto in ordine alle forniture per cui è causa";*
- *spese di lite compensate;*
- *"invita i difensori in caso di accettazione della proposta conciliativa a munirsi di idonea procura a conciliare, per il caso in cui le parti fossero impediti a comparire personalmente, ed a predisporre verbale di conciliazione sulla scorta della indicata proposta conciliativa al fine di sottoscriverlo dinanzi al Giudice ed alla presenza del Cancelliere";*
- *rinvia per le ulteriori determinazioni all'udienza del 09/07/2024;*

RAVVISATO CHE:

- l'importo richiesto originariamente dal Comune di Furnari con l'ingiunzione di pagamento n. 03/2016- a titolo di spese di riparto servizio depurazione anno 2015 ed antecedenti, fornito alle frazioni "Acquitta" e "Vigliatore", opposta con il giudizio di che trattasi RG. n. 1886/2016, era di €281.248,91;
- la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice con l'Ordinanza del 04/03/2024, nell'ambito del suddetto giudizio, prevede il pagamento a favore dell'Ente della somma complessiva di €175.000,00, a tacitazione di ogni pretesa in ordine alle forniture per cui è causa;
- le spese di lite sono compensate tra le parti , come riferito nelle proposta conciliativa;
- la somma di cui all'ingiunzione sopra citata è stata censita nel piano di riequilibrio pluriennale approvato dalla Corte dei Conti in data 26/06/2024;

VALUTATO quindi, che la proposta di conciliazione come sopra formulata è da ritenersi condivisibile, poiché rispondente alle esigenze e agli interessi sottesi nella posizione difensiva espletata in corso di causa, nonché comporta un sensibile risparmio dell'Ente rispetto alle pretese iniziali vantate da controparte;

RAPPRESENTATO CHE:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 e.e. e dell'art. 48 D.Lgs. 267 /2000, appartiene alla Giunta Comunale;

trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è" necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (ex multis Sezione di

controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013); invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale, e pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite:

- a) a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa;
- b) agli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi;
- c) alle transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (art. 42 comma 2 lettera I) del Tuel;

RILEVATO CHE: dalla giurisprudenza contabile emerge il principio in ragione del quale : *"la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività Amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale , se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa .. "* (Corte dei Conti, sez. Regionale di controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR);

RITENUTO pertanto di accogliere la proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore Dott. Mirko Intravaia, con ordinanza del 04/03/2024 nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G avente R.G.1886/2016 proposto dal Comune di Terme Vigliatore c/Comune di Furnari

VISTI:

- il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;
- il vigente Regolamento di contabilità,

S I P R O P O N E

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

DI ACCOGLIERE la proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore Dott. Mirko Intravaia, con ordinanza del 04/03/2024, nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G avente R.G.1886/2016 proposto dal Comune di Terme Vigliatore c/Comune di Furnari;

DI AUTORIZZARE il Sindaco, a presenziare all'udienza fissata per il giorno 09/07/2024, ore 10:15, presso il Tribunale di Barcellona P.G. per la comparizione personale delle parti, nonché per la sottoscrizione del verbale di conciliazione;

DI TRASMETTERE copia della deliberazione all'Avvocato Giacinta Orazio, incaricato della difesa dell'Ente nel procedimento in questione, affinché ponga in essere le attività di competenza.

IL PROPONENTE/IL SINDACO
Dr. Bartolo Cipriano
(f.to digitalmente)